

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 1978

che modifica la decisione 73/351/CEE relativa alla creazione di un comitato consultivo in materia doganale

(78/883/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando, che, allo scopo di raccogliere i pareri degli ambienti professionali e dei consumatori sui problemi posti dal funzionamento dell'unione doganale, la Commissione, con decisione 73/351/CEE del 7 novembre 1973⁽¹⁾, modificata dalla decisione 76/921/CEE⁽²⁾, ha creato un comitato consultivo in materia doganale;

considerando che, con decisione 76/921/CEE, il testo dell'articolo 3 della decisione 73/351/CEE è stato sostituito in vista di aumentare il numero di seggi attribuiti all'industria e di prevedere un seggio per le « altre categorie interessate ai problemi doganali »; che l'esperienza ha mostrato che bisogna attribuire un seggio supplementare a questa categoria,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3 della decisione 73/351/CEE è sostituito dal seguente:

« Articolo 3

1. Il comitato è composto di 36 membri.

Esso è composto di rappresentanti delle categorie economiche seguenti: gli industriali, gli artigiani, gli agricoltori, i commercianti, i trasportatori, gli istituti bancari, gli istituti di assicurazione, gli spedizionieri ed i rappresentanti doganali (ivi comprese le case di spedizione), gli enti turistici, i lavoratori, i consumatori e le altre categorie interessate alle questioni doganali.

2. I seggi sono attribuiti come segue:

- quattro ai rappresentanti dell'industria,
- uno ai rappresentanti dell'artigianato,
- tre ai rappresentanti dell'agricoltura (di cui uno ai rappresentanti delle cooperative agricole),

- quattro ai rappresentanti delle organizzazioni commerciali,
- tre ai rappresentanti delle camere di commercio e dell'industria,
- uno ai rappresentanti dei trasporti ferroviari,
- uno ai rappresentanti dei trasporti stradali,
- uno ai rappresentanti dei trasporti marittimi,
- uno ai rappresentanti dei trasporti fluviali,
- uno ai rappresentanti dei trasporti aerei,
- uno ai rappresentanti degli istituti bancari,
- uno ai rappresentanti degli istituti di assicurazione,
- tre ai rappresentanti degli spedizionieri ed ai rappresentanti doganali (ivi comprese le case di spedizione),
- due ai rappresentanti degli enti di turismo,
- quattro ai rappresentanti dei lavoratori,
- tre ai rappresentanti dei consumatori (di cui uno ai rappresentanti delle cooperative di consumo),
- due ai rappresentanti delle altre categorie interessate ai problemi doganali ».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° novembre 1978.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1978.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 321 del 22. 11. 1973, pag. 37.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1976, pag. 55.